

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

(GU n.17 del 5-5-2018)

Capo I Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n. 44 del 25 ottobre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:
(Omissis).

Art. 1
Finalita'

1. La presente legge persegue le seguenti finalita':

a) promuovere e assicurare i diritti della persona con disabilità sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale;

b) rimuovere e prevenire le condizioni che impediscono alla persona con disabilità il raggiungimento della propria autodeterminazione;

c) favorire la realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità, promuovendo interventi finalizzati all'inserimento e alla permanenza nel lavoro delle stesse;

d) regolare l'attività dei soggetti pubblici e privati diretta a eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità e fruibilità generale derivanti da barriere architettoniche e sensoriali;

e) assicurare il diritto all'informazione delle persone con disabilità anche mediante lo sviluppo del portale regionale della disabilità.

Art. 2
Linguaggio

1. Nelle leggi, regolamenti e atti amministrativi regionali sono utilizzati esclusivamente i termini «disabilità» e «persona con disabilità».

2. Gli enti locali della regione, nell'ambito della loro potestà di autorganizzazione, emanano direttive al fine di conformare i propri atti al principio di cui al comma 1.

Art. 3
Semplificazione delle procedure

1. La Giunta regionale promuove intese con le amministrazioni statali competenti nella materia al fine di sviluppare ulteriori interventi di semplificazione dei procedimenti per l'accesso a

prestazioni e benefici da parte delle persone con disabilita'.

Art. 4

Attivita' informativa e di sensibilizzazione

1. La Regione promuove l'attivita' informativa e di sensibilizzazione per i diritti delle persone con disabilita' anche attraverso il portale regionale sulla disabilita' in cui confluiscono i dati e le informazioni inerenti alle politiche di cui alla presente legge.

2. Le zone distretto e le societa' della salute assicurano ai comuni che ne facciano richiesta la conoscenza dei dati in materia di disabilita' riguardanti il loro territorio, nel rispetto della normativa statale in materia di protezione dei dati sensibili e in conformita' al sistema informativo sociale regionale di cui all'art. 41 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Capo II

Accertamento sanitario della disabilita'

Art. 5

Procedura di accertamento sanitario della disabilita'

1. La procedura di accertamento sanitario della condizione di disabilita' e' di competenza delle aziende unita' sanitarie locali (USL), ferme restando le funzioni dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) di cui all'art. 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, e ai relativi provvedimenti attuativi.

2. La condizione di disabilita' comprende:

a) lo stato di invalidita', cecita' e sordita' civili, la condizione di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

b) la condizione per il collocamento mirato al lavoro di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

c) la condizione per l'attivazione dell'integrazione scolastica di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalita' e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

3. La condizione di disabilita' e' accertata ai fini del conseguimento del contrassegno invalidi di cui all'art. 381 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ed ai fini dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale di cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Art. 6

Commissione unica di accertamento

1. L'accertamento sanitario della condizione di disabilita' e' svolto, a seguito di domanda unica e contestuale, da una commissione unica di accertamento, costituita presso i servizi dell'azienda USL che svolgono funzioni in materia medico legale, di seguito denominata

commissione.

2. La commissione rappresenta diverse professionalita' e competenze specialistiche ed e' composta da:

a) un medico dipendente o convenzionato dell'azienda USL specialista in medicina legale, che svolge le funzioni di presidente;

b) un medico dipendente o convenzionato dell'azienda USL, scelto prioritariamente tra gli specialisti nella branca medica relativa alla patologia oggetto di accertamento;

c) un medico in rappresentanza dell'associazione di categoria alla quale appartiene la persona sottoposta ad accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti);

d) un medico dell'INPS.

3. Per gli accertamenti di cui alla legge 104/1992, alla legge 68/1999 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 185/2006, la commissione e' integrata da un operatore sociale.

4. Quando l'accertamento sanitario e' finalizzato al collocamento mirato al lavoro di cui alla legge 68/1999, il componente di cui al comma 2, lettera b), e' uno specialista in medicina del lavoro.

5. Ai lavori della commissione puo' assistere, su richiesta della persona sottoposta ad accertamento e con oneri a suo carico, un medico di fiducia della persona medesima.

6. La commissione si riunisce e delibera validamente con la presenza del presidente e di due componenti e, in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. Qualora ricorrano condizioni di gravita', urgenza ed intrasportabilita' della persona da sottoporre ad accertamento, il presidente puo' delegare l'accertamento stesso, anche domiciliare, al componente di cui al comma 2, lettera b), fatta salva la facolta' del componente di cui al comma 2, lettera c), di partecipare all'accertamento.

La commissione delibera dopo l'acquisizione agli atti del responso della visita.

7. La partecipazione ai lavori della commissione dei componenti di cui al comma 2, lettere a) e b), avviene in orario di lavoro e nell'esercizio delle competenze istituzionali.

8. Al componente di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposta una indennita' di presenza e un'indennita' per ogni visita espletata e definita, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

9. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un dipendente dell'azienda USL appartenente al ruolo amministrativo.

10. Se l'accertamento riguarda persone in eta' evolutiva, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la commissione e' composta secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1-bis, della legge 104/1992, come aggiunto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107), ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 66/2017 stesso.

Art. 7

Termini dell'accertamento

1. L'accertamento sanitario di competenza della commissione e' effettuato entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di acquisizione della domanda all'azienda USL competente per il territorio di residenza del richiedente, fatto salvo il rispetto del termine previsto dall'art. 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con

modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, per l'accertamento riguardante soggetti con patologie oncologiche e fatto salvo il rispetto del termine previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 185/2006.

Art. 8
Procedura informatica

1. Previa intese con gli enti titolari delle funzioni in materia e' predisposta una procedura informatica per la trasmissione in via telematica, con modalita' di cooperazione applicativa, dei verbali di accertamento sanitario all'INPS.

2. La procedura informatica di cui al comma 1, avviene nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice sulla protezione dei dati personali) e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale. La procedura informatica e' parte integrante del sistema informativo regionale (SIR) ed e' conforme alle disposizioni, alle regole e agli standard di cui al capo III della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza).

Capo III
Progetti per le persone con disabilità

Art. 9
Progetto di vita

1. La Regione promuove la centralita' della persona con disabilita' attraverso il progetto di vita in coerenza con la legge regiojale 41/2005 e con la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza).

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione persegue l'obiettivo di migliorare la qualita', la quantita' e l'appropriatezza delle risposte assistenziali a favore delle persone con disabilita'.

3. L'elaborazione del progetto di vita richiede la valutazione dei bisogni e delle capacita' sul modello bio psico-sociale e la verifica sul raggiungimento degli obiettivi.

4. Il progetto di vita assicura:

a) la continuita' e la coerenza con il percorso di vita, con particolare riferimento al passaggio dall'infanzia-adolescenza all'eta' adulta;

b) lo sviluppo, il recupero e il mantenimento dell'autonomia personale;

c) l'integrazione con i servizi socio sanitari;

d) la realizzazione del massimo grado di vita indipendente, dell'inclusione nella societa' e dell'autodeterminazione, anche attraverso la promozione di soluzioni domiciliari o di micro comunita';

e) il coinvolgimento della persona, della famiglia e degli altri attori nella programmazione degli interventi e nella scelta sul luogo di vita;

f) la permanenza, ove possibile, della persona con disabilita' anziana nell'ambiente o nella struttura nella quale vive.

5. Il progetto di vita prevede altresì gli interventi da attivare e gli eventuali percorsi di riabilitazione.

6. La valutazione del progetto di vita prevede la periodica analisi dell'efficacia degli interventi e la rivalutazione dei bisogni, degli obiettivi e degli interventi da realizzare.

Art. 10
Vita indipendente

1. Il progetto di vita assicura, ai sensi dell'art. 9, comma 4, e in coerenza con quanto disposto dalla Convenzione della Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilita' del 13 dicembre 2006, la realizzazione della massima vita indipendente possibile; a tal fine prevede la definizione di specifici interventi, ivi compresi eventuali contributi finalizzati all'assistenza indiretta, interventi domiciliari e altri servizi a tale scopo finalizzati.

Art. 11
Durante e dopo di noi

1. La Regione nel piano sanitario e sociale integrato regionale adotta gli indirizzi per l'erogazione dei finanziamenti dei programmi e degli interventi previsti dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare).

2. La Regione promuove azioni specifiche dirette all'accrescimento dell'autonomia e dell'indipendenza dalla famiglia delle persone con disabilita' anche attraverso sperimentazioni e interventi innovativi da monitorare al fine di valutarne l'efficacia e la riproducibilita' sul territorio.

Art. 12
Accesso ai percorsi clinico-assistenziali

1. La Regione garantisce alle persone con disabilita' pari accesso alle cure ospedaliere nonche' ai servizi sanitari generali e specialistici, eliminando ogni barriera alla fruibilita' e all'assistenza attraverso assetti strutturali e organizzativi necessari al miglioramento dell'accoglienza e all'attivazione di una presa in carico dedicata all'interno dei percorsi clinico-assistenziali.

Art. 13
Progetto riabilitativo individuale

1. La Regione garantisce appropriati percorsi riabilitativi per i bisogni della persona con disabilita', in maniera coordinata e all'interno di programmi indirizzati alla acquisizione o al recupero di competenze finalizzate all'inclusione, alla partecipazione e alla realizzazione della persona.

2. Gli interventi sono individuati nell'ambito del progetto riabilitativo individuale previsto dagli atti di programmazione nazionale e regionale che definisce gli obiettivi funzionali, i tempi e le modalita' di attuazione nonche' la verifica degli esiti. Le persone con disabilita' e chi le rappresenta legalmente partecipano alla definizione degli obiettivi.

3. L'organizzazione della rete dei servizi di riabilitazione e' orientata ad assicurare l'erogazione delle prestazioni prevalentemente nell'ambito del contesto socio-familiare e della comunita' di riferimento della persona assistita, in particolare per assicurare la continuita' della presa in carico anche nelle fasi di stabilizzazione delle condizioni di disabilita' con azioni di supporto all'autogestione.

Art. 14
Assistenza protesica

1. A supporto delle azioni riabilitative la Regione sostiene gli interventi per facilitare l'accesso alle prestazioni di assistenza protesica e l'uso di nuove tecnologie assistive che favoriscano lo svolgimento delle attività quotidiane e l'inserimento nella vita sociale.

2. La Regione promuove lo sviluppo di specifiche competenze professionali e tecnologiche, capaci di assicurare risposte appropriate ai bisogni, anche con il coinvolgimento dei centri di ricerca presenti sul territorio regionale.

Capo IV Accessibilità

Art. 15 Eliminazione delle barriere all'accessibilità

1. La Regione disciplina la realizzazione e la piena utilizzazione di un ambiente costruito secondo le esigenze di tutti i cittadini, indipendentemente dall'età, dalle caratteristiche psico-fisiche e senso percettive, al fine di garantire a ciascuno l'esercizio autonomo di ogni attività, ai sensi della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche).

Capo V Mobilità

Art. 16 Mobilità individuale

1. La Regione promuove azioni rivolte alle persone con disabilità al fine di favorire la mobilità individuale con la maggiore autonomia possibile.

Art. 17 Preavviso

1. Per favorire l'esercizio del diritto di libera circolazione su gomma, ferro, fune e marittima, per le persone con disabilità, la Regione promuove azioni volte a favorire la possibilità di utilizzo dei vettori di trasporto passeggeri da parte delle suddette persone senza preavviso.

Art. 18 Trasporto sociale

1. La Regione promuove intese con gli enti locali per l'implementazione dei servizi di trasporto sociale, rientranti negli altri servizi alla persona di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

Capo VI Disposizioni in materia di istruzione formazione e lavoro

Art. 19 Diritto all'educazione e all'istruzione

1. La Regione favorisce l'inclusione dei bambini e degli alunni con

disabilita' all'interno del contesto educativo e scolastico attraverso attivita' educative e formative che valorizzano le competenze individuali per sviluppare la socializzazione e la condivisione di esperienze di gruppo e per favorire l'accesso alle informazioni.

2. La Regione promuove la realizzazione di azioni di sistema per favorire:

a) l'inclusione delle persone con disabilita' nei percorsi educativi e scolastici, ivi compresi i servizi di supporto allo studio domiciliare e ospedaliero a garanzia della continuita' dell'inclusione scolastica;

b) la piena attuazione di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), in tema di disabilita', con particolare riferimento all'orientamento e all'alternanza scuola-lavoro;

c) la realizzazione di percorsi formativi rivolti a dirigenti scolastici, docenti e operatori delle scuole sul tema della valorizzazione e dello sviluppo delle diverse abilita'.

3. La Regione promuove la stipula di appositi accordi con le universita' degli studi al fine di favorire la frequenza dei corsi da parte degli studenti con disabilita'.

Art. 20 Diritto alla formazione

1. La Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze e nel quadro degli strumenti previsti dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), un'offerta di percorsi formativi volta a favorire l'inclusione degli studenti con disabilita', tenuto conto delle esigenze specifiche degli stessi.

2. La Regione nel quadro di cui al comma 1, promuove l'attivazione di progetti di formazione specifica per le persone con disabilita' finalizzati a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro.

3. La Regione promuove, nell'ambito dell'offerta regionale di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 14 della legge regionale 32/2002, la qualificazione di figure professionali con competenze nell'affiancamento dell'alunno con disabilita' nei diversi ordini di scuole, al fine di sostenerne e svilupparne l'autonomia personale e facilitarne l'inclusione all'interno della classe e del piu' ampio contesto scolastico.

Art. 21 Diritto al lavoro

1. La Regione promuove il coinvolgimento delle persone con disabilita' nella definizione delle politiche attive del lavoro territoriali attraverso la partecipazione delle associazioni piu' rappresentative a livello regionale, secondo quanto previsto dagli articoli 96 e 112 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»).

2. La Regione, in attuazione di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilita' sostenendo interventi rivolti all'inserimento e alla permanenza nel lavoro delle stesse, secondo quanto previsto dal titolo II, capo II della legge regionale 32/2002.

3. Per il conseguimento del fine di cui al comma 2, la Regione favorisce:

a) la cultura dell'integrazione, coordinando le azioni del collocamento mirato con le misure di politica sanitaria e sociale secondo percorsi personalizzati in relazione alla situazione della persona con disabilità e al progetto di vita di cui all'art. 9, comma 1;

b) il coinvolgimento e l'azione sinergica dei centri per l'impiego con i datori di lavoro e le cooperative sociali, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al fine di garantire una partecipazione ampia e condivisa alle politiche e agli interventi, sostenendo anche azioni di sensibilizzazione nei confronti del mondo datoriale.

Capo VII Partecipazione alla cultura e allo sport

Art. 22

Partecipazione alle attività culturali

1. La Regione promuove misure per consentire alle persone con disabilità di sviluppare le loro potenzialità intellettuali, creative ed artistiche.

2. La Regione promuove la stipula di atti convenzionali con soggetti, pubblici e privati, per l'ingresso agevolato degli accompagnatori delle persone con disabilità nelle manifestazioni culturali in cui è previsto il pagamento di un biglietto d'ingresso.

3. La Regione promuove misure per favorire l'accessibilità e la fruizione dei beni culturali pubblici e privati presenti nella Regione.

Art. 23

Partecipazione alle attività ludiche

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione regionale, promuove la piena integrazione sociale dei bambini con disabilità, facilita la partecipazione ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero e favorisce l'accessibilità degli stessi ai parchi giochi pubblici, anche mediante la fruizione di giochi inclusivi.

Art. 24

Partecipazione allo sport

1. La Regione promuove l'accessibilità alle persone con disabilità di impianti sportivi, di stadi, piscine e ogni altra struttura nella quale vengano effettuate attività di carattere sportivo e ludico motorio ricreativo, anche incentivando lo sviluppo del progetto regionale SportHabile del Comitato italiano paralimpico (CIP) Toscana, finalizzato alla creazione di centri diffusi nel territorio regionale per la pratica sportiva delle persone con disabilità, nonché di ulteriori progetti specifici con le medesime finalità realizzati dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).

2. Per assicurare la fruibilità degli impianti sportivi, pubblici e privati, la Regione favorisce la presenza di personale specificamente formato per la pratica sportiva delle persone con disabilità e le attrezzature necessarie per svolgere l'attività sportiva e ludico motoria ricreativa.

3. Gli obiettivi regionali di promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità sono definiti nell'ambito degli

strumenti di programmazione regionale in coerenza con la legge regionale 21/2015.

4. La Regione, d'intesa con il CIP Toscana e con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, promuove il coinvolgimento dei centri SportHabile per l'attività sportiva e ludico motoria ricreativa nella scuola degli alunni con disabilità anche stabilendo specifiche linee guida.

5. Ogni due anni la Giunta regionale, in collaborazione con il CIP Toscana e sentiti gli enti di promozione sportiva, predispone e invia al Consiglio regionale un rapporto sulle iniziative regionali svolte per l'attività sportiva delle persone con disabilità'.

Capo VIII Organismi per la partecipazione

Art. 25

Forum delle associazioni delle persone con disabilità'

1. La Regione promuove il Forum delle associazioni delle persone con disabilità' cui partecipano i rappresentanti delle associazioni operanti nella Regione Toscana.

2. Il Forum è presieduto e convocato dal Presidente della Giunta regionale.

3. Il Forum si riunisce due volte l'anno per il confronto sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità'. Nell'ambito del Forum i rappresentanti delle associazioni eleggono i componenti della Consulta regionale per la disabilità' con modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

4. La partecipazione al Forum non comporta alcuna indennità', né alcun rimborso spese.

Art. 26

Consulta regionale per la disabilità'

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la disabilità' al fine di partecipare alle politiche regionali sulla disabilità' con compiti consultivi e propositivi nella materia disabilità'.

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da ventiquattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità' a livello regionale designati dal Forum delle associazioni delle persone con disabilità'. Ai componenti della Consulta non compete alcuna indennità' né alcun rimborso spese. La Consulta dura in carica cinque anni dalla nomina. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale.

3. La Consulta regionale per la disabilità':

a) propone progetti sulla disabilità', per l'inclusione, l'accessibilità' e la partecipazione della persona con disabilità';

b) presenta proposte sul diritto all'istruzione e il diritto al lavoro delle persone con disabilità';

c) promuove iniziative di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità'.

4. La Consulta disciplina le proprie modalità' di organizzazione e funzionamento con apposito regolamento.

Art. 27

Centro regionale per l'accessibilità'

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, è istituito il Centro regionale per l'accessibilità' con funzioni di:

a) supporto alle direzioni regionali per il coordinamento e l'attuazione delle politiche regionali in tema di disabilita';

b) informazione e consulenza in materia di accessibilita' e barriere architettoniche, in particolare per l'adattamento domestico e il supporto all'autonomia;

c) monitoraggio delle iniziative e dei progetti in tema di accessibilita' a nuove tecnologie;

d) collaborazione alla gestione e aggiornamento del portale regionale sulla disabilita';

e) consulenza agli operatori pubblici coinvolti nei percorsi dedicati alle persone con disabilita';

f) promozione di iniziative sul territorio regionale per una reale diffusione della cultura dell'accessibilita' e per l'inclusione delle persone con disabilita'.

2. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalita' di organizzazione del Centro regionale per l'accessibilita', che si avvale di personale, regionale, comandato o messo a disposizione dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale o dagli enti dipendenti della Regione, esperto in materia di accessibilita', barriere architettoniche e relative tecnologie.

Capo IX Norme finali e abrogazioni

Art. 28 Monitoraggio e relazione al Consiglio regionale

1. La Giunta regionale effettua il monitoraggio sulle politiche per le persone con disabilita' ed invia al Consiglio regionale una relazione annuale sulle azioni intraprese.

2. Il Consiglio regionale valuta i risultati ottenuti dall'attuazione delle politiche sulla disabilita', anche avvalendosi di enti regionali di ricerca, e da' gli indirizzi per l'azione regionale in materia.

Art. 29 Norma finanziaria

1. A decorrere dall'anno 2018, per l'attuazione di quanto previsto all'art. 27, e' autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 07 «Programmazione e Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualita' 2018 e 2019.

2. Dall'applicazione delle ulteriori disposizioni rispetto a quelle di cui al comma 1 non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 30 Abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 5 novembre 2009, n. 62 (Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilita');;

b) articoli 50 e 51 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011).

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 ottobre 2017

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 ottobre 2017.
(Omissis).